



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

Sea Watch e V, con sede legale in Berlino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Ciervo e Lucia Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza G. Mazzini 8;

*contro*

Ministero dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato;

*per l'annullamento*

del decreto interministeriale del 15.6.2019 ;

degli atti presupposti;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Convocata in data odierna audizione informale delle parti;

Visto l'art. 61 del c.p.a.;

vista la richiesta di sospensione del decreto interministeriale del 15.6.2019 con cui si dispone il divieto di ingresso, transito e sosta della nave "Sea Wacht 3" nel mare territoriale nazionale, distanza proposta ai soli fini di consentire l'ingresso legittimo della suddetta nave nelle acque territoriali italiane;

ritenuto che non sussiste il caso di eccezionale gravità ed urgenza in relazione al petitum dell'istanza, cioè l'inottemperanza all'ordine contenuto nel decreto interministeriale impugnato, con conseguente esenzione dal pagamento della sanzione amministrativa eventualmente irrogata ove si configurino i relativi presupposti;

considerato che le eventuali situazioni emergenziali possono essere risolte con le medesime modalità già praticate a cura delle Autorità competenti dello Stato Italiano che ha già provveduto, in data 15.6.2019, allo sbarco delle persone segnalate come vulnerabili;

visti gli atti depositati in giudizio da parte ricorrente da cui non risulta alcuna tempestiva segnalazione, alle medesime Autorità, di altri soggetti vulnerabili quali i minori, oltre a quelli già prelevati dalla nave, ma solamente una segnalazione alla Procura del Tribunale dei Minorenni di Palermo per cui nulla può imputarsi alle Autorità che hanno effettuato le operazioni di accoglienza;

visto che il sindacato del giudice amministrativo deve essere limitato alla sola legittimità del provvedimento impugnato secondo i parametri di legge introdotti dal d.l. n. 53/2019 e non può estendersi alla tutela del diritto di asilo o di altri diritti fondamentali, di esclusiva competenza della Giustizia Ordinaria, trattandosi di diritti soggettivi che, peraltro, non possono essere portati in giudizio da un soggetto terzo, quale è parte ricorrente;

Considerato di dover respingere la richiesta di misure cautelari ante causam.

P.Q.M.

- respinge l'istanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 18 giugno 2019.

**Il Presidente**  
**Germana Panzironi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.